

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2017/288 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2017

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno introdurre una deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna per consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinati prodotti che sono destinati unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale.
- (3) Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe.
- (4) È opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe fino al 20 febbraio 2018.
- (5) Le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per le sette persone e per l'unica entità di cui allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per le cinque persone di cui all'allegato II della decisione 2011/101/PESC.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'articolo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di determinate attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna qualora le attrezzature siano destinate unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.»

- 2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2018.

⁽¹⁾ Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2018.
4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO
